

Avv. Graziangela BERLOCO  
Via G. Tritto, 5 (ang. Via T. Mercadante)  
70022 ALTAMURA - Tel./Fax 080.9140444  
e-mail: avv.berloco.grazia@gmail.com



TRIBUNALE DI BRINDISI  
SEZIONE CIVILE – UFFICIO LAVORO

R.G.L. 4545/2016

Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.9.2016, nel giudizio promosso da  
-~~MIUR~~, rappresentata e difesa dagli Avv.ti G. Giannuzzi Cardone e G. Berloco

**CONTRO**

-MIUR – Ufficio Scolastico Regionale Puglia, rappresentati dai funzionari Dr. A. Giaccari, C. Schirinzi, G. Longo

osserva quanto segue in

**FATTO E DIRITTO**

Con ricorso depositato in data 1.9.2016, la ricorrente indicata in epigrafe – docente a tempo indeterminato di scuola primaria (posto comune), assunta in forza dell'art. 1 comma 98 lettera c) della legge n. 107/2015 – esponeva di aver presentato domanda di trasferimento ai sensi dell'O.M. 241/2016 e del CCNI mobilità dell'8.4.2016, partecipando alla fase C dei movimenti ex art. 6 del predetto CCNI, ottenendo n. 27 punti, di cui 6 per il ricongiungimento familiare.

Esponeva altresì di aver appreso, al momento della pubblicazione dei trasferimenti, di essere stata assegnata in un istituto scolastico sito nell'Ambito Territoriale Emilia Romagna n. 0022 – provincia di Rimini (espresso come 46° preferenza) nonostante altri colleghi, con punteggi inferiori e senza diritto di precedenza, avessero ottenuto un posto comune o un posto “lingua straniera” nelle sedi indicate dall'istante con maggior preferenza.

Deduceva l'illegittimità di tale assegnazione poiché contraria al principio meritocratico rappresentato dal punteggio in graduatoria e poiché effettuata in violazioni dei principi di trasparenza e motivazione di un provvedimento amministrativo.

In ordine al periculum, rappresentava il pregiudizio causato da un trasferimento a molti chilometri di distanza dal comune di residenza nella propria sfera personale e familiare, essendo madre di un figlio di tenera età.

Chiedeva pertanto che fosse riconosciuto il proprio diritto ad essere trasferita su posto di scuola primaria, gradatamente, nell'Ambito Territoriale Puglia 0012 o in una delle sedi elencate nelle preferenze indicate nella domanda di trasferimento, secondo l'ordine di preferenza espresso e nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria.

1

Si costituivano il Ministero e l'Ufficio Regionale che eccepivano la mancata integrazione del contraddittorio e, nel merito, contestavano gli avversi assunti insistendo per il rigetto del ricorso.

\*\*\*

Tali essendo le prospettazioni delle parti, preliminarmente, ritiene il giudicante che non sussista un'ipotesi di litisconsorzio necessario che imponga la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c. a tutti i potenziali controinteressati o ai docenti assegnati ad una sede indicata dall'istante nella domanda di mobilità, atteso che, nella fattispecie, la ricorrente ha fatto valere il proprio diritto ad essere correttamente assegnata ad una sede indicata nella predetta istanza, secondo l'ordine di preferenza e secondo il punteggio attribuito dall'Amministrazione, in conformità alle disposizioni di legge.

Tanto chiarito, nel merito, il ricorso appare fondato per le ragioni di seguito esposte.

Parte ricorrente – assunta a tempo indeterminato in forza dell'art. 1 comma 98 lettera c) l. 107/2015 - ha partecipato alla "Fase C" delle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017.

L'art. 1 co. 108 lett. c) L. 13.7.2015 n. 107 stabilisce che *"Per l'anno scolastico 2016/2017 e' avviato un piano straordinario di mobilita' territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilita' per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilita' su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015/2016, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione puo' essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati. Per l'anno scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria di cui ai periodi precedenti puo' essere richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia nonche' sul contingente di posti di cui al comma 69 del presente articolo. Nel caso dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, si applicano i commi 206 e 207 del presente articolo"*

Il CCNI 8.4.2016 ha poi regolamentato la procedura di mobilità, prevedendo che per ciò che concerne in particolare la fase C (art. 6) che *"Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilita' territoriale. La mobilita' avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilita' avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero*

*determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza".*

L'allegato 1 al citato CCNI, rubricato "ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo", specifica inoltre che "per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica".

Dalla lettura coordinata di tali disposizioni emerge come la contrattazione abbia inteso individuare nel criterio meritocratico (id est, nel punteggio attribuito in base ai criteri individuati nell'allegata tabella) l'elemento determinante, in relazione agli ambiti prescelti, per l'assegnazione della sede.

A tal proposito, è appena il caso di evidenziare come parte resistente non abbia rappresentato la sussistenza di un differente (e prevalente) criterio di assegnazione.

Ebbene, nella fattispecie, non è in contestazione il punteggio attribuito dall'Amministrazione convenuta.

Parte ricorrente, alla quale è stato assegnato l'ambito territoriale Emilia Romagna n. 0022 (indicato come 46° preferenza) ha allegato che docenti con minor punteggio hanno ottenuto sedi indicate dall'istante in posizione precedente rispetto a quella poi assegnatale (e ciò sia su posto comune sia su posto di lingua inglese) e comunque sedi di gran lunga viciniori rispetto a quella di destinazione.

In particolare, ha evidenziato che nell'ambito territoriale Puglia 0012, su posto di lingua inglese, vi sono state assegnazioni a docenti con punteggio inferiore rispetto al proprio; medesima situazione si sarebbe verificata, stando ancora alle allegazioni attoree, in relazione ai successivi ambiti territoriali indicati nella domanda di mobilità.

Tale allegazione risulta suffragata dall'esame della documentazione prodotta dall'istante (cfr. copia stralci trasferimenti scuola primaria provincia di Brindisi, Bari, Taranto e Foggia) dalla quale si evince effettivamente come docenti con punteggi inferiori, partecipando alla medesima fase, nell'ambito dell'assegnazione nazionale e senza poter vantare titoli che attribuissero il diritto ad ottenere quella sede con precedenza, siano stati assegnati negli ambiti territoriali pugliesi indicati dall'istante tra le prime scelte, anche in relazione ai posti di lingua inglese (per i quali avrebbero dovuto operare i medesimi criteri innanzi descritti - si veda a titolo esemplificativo, per ciò che concerne l'ambito territoriale Puglia 0012, pag. 27 all. 10; analogamente, per l'ambito territoriale di Bari, pagg. 53, 54, 55 del doc. 10; parimenti per l'ambito territoriale di Foggia, pagg. 24, 25, 26, 27 del doc. 10; pag. 32 per ciò che concerne l'ambito di Taranto).

Ebbene, allo stato ed entro i limiti deliberativi propri della presente fase processuale, siffatto risultato non appare conforme alla disciplina normativa innanzi riportata, posto che si pone in evidente contrasto con il principio meritocratico.

Parte convenuta non ha spiegato le ragioni per cui, in concreto, l'istante – malgrado il maggior punteggio ed a parità di condizioni, concorrendo sui medesimi posti – sia stata pretermessa rispetto ad altri docenti peggio graduati nell'assegnazione degli ambiti territoriali indicati dall'istante; né ha dedotto specifiche circostanze che inducano a ritenere effettivamente rispettato l'ordine degli ambiti indicati nelle domanda (circostanza pure eccepita dall'istante) tenuto conto del principio della viciniorità, sicché allo stato non si ravvisano elementi che inducano a ritenere giustificata e legittima l'assegnazione della ricorrente in Veneto.

La determinazione del Ministero, così come assunta nei confronti di parte ricorrente ed in assenza di motivazioni relative al caso di specie (non solo in fase amministrativa ma soprattutto in sede giudiziale) che inducano a giustificarne l'esito, oltre ad apparire in contrasto con quanto stabilito dalla legge 107/2015 e dal CCNI dell'8.4.2016, non appare neppure conforme ai principi di buon andamento ed imparzialità ex art. 97 Cost, nonché ai principi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c, cui in ogni caso l'agere pubblicistico deve attenersi.

Tanto induce - fermi restando i limiti deliberativi propri della presente procedura – a ritenere integrato il presupposto del *fumus boni iuris*.

Sussiste altresì l'ulteriore e concorrente requisito del *periculum in mora*.

In primo luogo, appare evidente che i tempi di un ordinario giudizio di merito potrebbero pregiudicare l'effettività della tutela invocata dalla ricorrente, atteso che l'Amministrazione potrebbe destinare i posti vacanti e disponibili negli ambiti pugliesi ad altri docenti, diventando così sostanzialmente impossibile – all'esito di un ordinario giudizio di cognizione – ricostituire gli effetti di un'assegnazione produttiva di effetti dall'a.s. in corso e che comporta un vincolo di permanenza triennale.

Inoltre, l'assegnazione di una sede distante quasi 1000 Km dal comune di residenza determinerebbe, all'evidenza, una totale modifica delle abitudini di vita, anche personali e familiari della ricorrente, dovendo vivere lontana dagli affetti del figlio e dal marito per la maggior parte dell'anno (con inevitabili ripercussioni sull'unità familiare) e non potendo prestare assistenza al marito che versa in precarie condizioni di salute (come emerge dalla documentazione sanitaria in atti).

Tali conseguenze, incidenti su diritti costituzionalmente garantiti, non reintegrabili in forma specifica o per equivalente, possono essere validamente scongiurate, stante la verosimiglianza del diritto invocato, solo attraverso la concessione di un provvedimento cautelare.

Rilevano inoltre le difficoltà di far fronte agli intuibili esborsi economici derivanti dall'assegnazione della ricorrente ad una sede notevolmente distante dal comune di residenza, esborsi concernenti alloggio, vitto e spese di trasporto che inciderebbero (cfr. prospetti spese di trasferta in atti), in maniera rilevante, sul bilancio familiare.

Pertanto, ricorrendo entrambi i presupposti per accordare l'invocata cautela, la domanda va accolta, ma la novità e la complessità della questione esaminata giustifica l'integrale compensazione delle spese.

PQM

In accoglimento del ricorso, sospende l'efficacia del provvedimento di assegnazione della ricorrente presso l'ambito territoriale Emilia Romagna 0022 e per l'effetto ordina all'amministrazione resistente di rivalutare l'assegnazione della sede di lavoro della ricorrente tenendo conto del punteggio vantato (sia su posto comune che su posto di lingua inglese) negli ambiti territoriali indicati in relazione alla regione Puglia, secondo l'ordine di preferenza ed il criterio di viciniorità.

Compensa integralmente le spese di giudizio.

Si comunichi.

Brindisi, 12.10.2016

Il GdI  
Dot.ssa Maria Forastiere

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

12 OTT. 2016

Brindisi, -----

IL CANCELLIERE  
(*Anna Zillo*)



A.T.